

37/2001

COMUNE DI
SUCCIVO

delib. 9/01

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE
AREE PUBBLICHE

(39)

50.000.000.000

250.

1/2000

SOMMARIO
TITOLI I
MERCATI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Aree dei mercati
- Art. 3 - Modifica dei posteggi
- Art. 4 - Caratteristiche dei mercati
- Art. 5 - Concessione del posteggio
- Art. 6 - Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 7 - Cambio di posteggio
- Art. 8 - Assegnazioni temporanee
- Art. 9 - Uso del posteggio
- Art. 10 - Computo delle assenze
- Art. 11 - Agricoltori
- Art. 12 - Revoca della concessione
- Art. 13 - Sospensione
- Art. 14 - Sanzioni

TITOLO II
FIERE, FIERE-MERCATO, SAGRE, COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 15 - Tipologie delle aree
- Art. 16 - Caratteristiche delle fiere, fiere-mercato e sagre
- Art. 17 - Concessione del posteggio
- Art. 18 - Graduatoria
- Art. 19 - Computo delle presenze
- Art. 20 - Subingresso
- Art. 21 - Assegnazioni temporanee
- Art. 22 - Uso del posteggio
- Art. 23 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 24 - Agricoltori

TITOLO III
NORME COMUNI

- Art. 25 - Superfici ed attrezzature
- Art. 26 - Apparecchi di amplificazione dei suoni
- Art. 27 - Pulizia del posteggio
- Art. 28 - Disposizioni varie
- Art. 29 - Canone di concessione, T.O.S.A.P., TARSU
- Art. 30 - Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 31 - Orari di attività
- Art. 32 - Norme di comportamento
- Art. 33 - Commissione

Art. 34 - Spuntisti

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Altre disposizioni

Art. 36 - Responsabile della gestione

Art. 37 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono, unitamente le disposizioni della legge 31 marzo 1998, n. 114 e della legge Regionale n.1 del 7/1/2000 pubblicata sul B.U.R.C. n.2 del 10/01/2000

TITOLO I MERCATI

Art. 2

Aree dei mercati

Il presente titolo disciplina l'esercizio del commercio sulle aree di cui all'art. 27, comma 1 lettera a) e b) della legge 114/98, pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte. Area pubblica riconosciuta con Delibera Comunale n.18 del 30/6/1997, con un numero di posteggi pari a 128, con una superficie netta di mq. 2.527.

Art. 3

Modifica dei posteggi

Qualora in un mercato si rendono disponibili dei posteggi e si ravvisi la necessita' di riorganizzare l'area interessata al fine di migliorare la viabilita', di adeguare le superfici dei posteggi alle reali necessita' degli operatori muniti di veicoli attrezzati, o di soddisfare esigenze di pubblico interesse, il consiglio comunale, ai sensi dell'art 38 della legge regionale 1/2000, ha facolta' di sopprimere tali posteggi e di determinare le modalita' di utilizzo delle superfici relative.

Ogni variazione nella situazione dei posteggi per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art.27, comma 1 lettera a) della legge 114/98, dovra' essere comunicata alla regione.

Art. 4

Caratteristiche dei mercati

Per mercato si intende la concentrazione di una pluralita' di posteggi compresi quelli connessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato

Ai sensi dell'art 35 della L.R. n. 1/2000 il mercato del Comune di SUCCIVO si svolge con
periodicità giornaliera
Sede: VIA MONTEGRAPPA

GIORNO Svolgimento: GIOVEDÌ
Settori: Alimentare e non alimentari

Art. 5

Concessione del posteggio

La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 comma 1 lettera a
Dlgs 114/98 può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'autorizzazione relativa.
L'autorizzazione comunale non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun
posteggio nell'ambito delle aree di mercato. **Il rilascio dell'autorizzazione e della
concessione del posteggio sono contestuali,** la procedura per la concessione del
posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge regionale
01/2000 art. 41.

LA CONCESSIONE E' STIPULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI.

Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in
corso di validità, contenente l'indicazione del mercato frequentato, il numero identificativo
del posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione di posteggi ha validità decennale.

La domanda di rinnovo della concessione, deve attenersi oltre che alle disposizioni del
seguente regolamento e sue variazioni, anche alle normative TOSAP e relativo regolamento,
dovrà essere prodotta in carta legale al Comune almeno sessanta giorni prima della data di
scadenza della concessione cui si riferisce.

La concessione di posteggio:

- a) può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
- b) decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
- c) non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessazione dell'azienda;
- d) non può essere oggetto di scambio fra operatori;
- e) deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Art. 6

Subingresso nella concessione del posteggio

Nel rispetto della legge regionale 01/2000 fatte salve le disposizioni ivi previste,
la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver
acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa, sempreché il predetto sia in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5 del dlgs 114/98
Nei casi di subingresso, la durata della concessione di posteggio rilasciata al subentrante
rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Nei casi di subingresso la nuova autorizzazione al subentrante viene rilasciata dal Comune
sede del posteggio art 28 comma 3° legge 114/98.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi ,pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa,salvo proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità

Art. 7

Cambio di posteggio

Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio non assegnato, deve farne richiesta al comune ,prima della pubblicazione sul B.U.R.C.,indirizzata all'Ufficio Commercio e successivamente sottoposta al Parere della Commissione di cui al successivo art.33.

Essa può essere accolta dall'amministrazione comunale sempre che tale superficie non sia necessaria per la eventuale riorganizzazione del mercato.

In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando quanto disposto al comma precedente, la prioritá verra' stabilita sulla base della maggiore anzianita' di presenza sul mercato relativa al periodo stabilito dalla amministrazione comunale e, a parita' di condizioni, dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attivita' con riferimento all'iscrizione al registro delle imprese. In caso di subingresso è riconosciuta l'anzianita' dei precedenti titolari purchè adeguatamente documentata.

Art. 8

Assegnazioni temporanee

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relative concessioni, possono essere assegnati, per l'intero periodo di non utilizzo, agli operatori che ne facciano richiesta, con prioritá per coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività o che abbiano maturato il diritto ad ottenere tale autorizzazione in sede di conversione.

L'assegnazione di cui al comma precedente avverrà sulla base di una graduatoria formulata ed applicata con le modalità previste dal presente regolamento.

Se l'operatore non è presente sul suo posteggio,questi è considerato assente .

L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del mercato,dai Vigili Urbani, con inizio alle ore 6,45 (periodo 1/5 al 30/9) e 7,15 (periodo 1/10 al 30/4) .

Verrà istituito un registro delle presenze degli spuntisti.

Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione qualora si tratti di box, chiosco o locale, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

Art. 9

Uso del posteggio

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere con se gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio .
L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Art. 10 Computo delle assenze

Il numero massimo di assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è determinato, sulla base dei seguenti parametri di riferimento: periodo di riferimento – mesi quattro (assenze consentite su un numero complessivo nell'arco dell'anno solare pari a 17).

Per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che abbiano dato inizio all'attività entro i termini di legge, (sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione), il computo del periodo massimo di assenza decorrerà della data di inizio dell'attività.

Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si farà riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purchè adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

Ai sensi dell'art 27 legge 114/98 lettera f) per presenze sul mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 11 Agricoltori

I posteggi individuati sulle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La concessione di posteggio ha durata di 10 anni e può essere rinnovata con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori devono comunicare ai sensi dell'art 19 della legge 241/90 e della circolare 3354/c del 7/11/94 il loro status di agricoltore, e comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera, rilasciato dal sindaco del comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

Qualora nelle aree di cui al 1° comma del presente articolo esistano posteggi non assegnati, si procederà alla loro assegnazione nel rispetto delle seguenti priorità:

1) agricoltori già titolari di concessione di posteggio, che abbiano presentato istanza di trasferimento (o miglìoria);

Si decade se si giunge abitualmente in ritardo al mercato, se si tiene un comportamento scorretti nei confronti del pubblico o dei colleghi.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall' ufficio TOSAP.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodo di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attivita' possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attivita' stagionale, in numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione e' ridotto in proporzione alla durata dell'attivita'. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

ART. 13

Sospensione

Il mercato puo' essere sospeso con preventiva informazione alla Commissione di Mercato. La sospensione immediata puo' essere disposta dal sindaco solo in caso di calamita' naturali, di comprovata esigenza di ordine pubblico, igienico sanitario

ART. 14

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 31 marzo 1998 n. 114.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme di legge e di regolamento.

TITOLO II

• FIERE, FIERE-MERCATO, SAGRE, COMMERCIO ITINERANTE

Art. 15

Tipologie delle aree

Il presente titolo disciplina l'esercizio del commercio:

A) sulle aree di cui all'art. 28, comma 1 lettera b), della legge 114/98 (commercio itinerante)

B) sulle aree di cui all'art. 27 della legge 114/98 lettera e) (mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli più ampi)

Art. 16

Caratteristiche delle fiere, fiere-mercato e sagre

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Le fiere, fiere-mercato e sagre che avranno svolgimento nel territorio del comune, la loro ubicazione, il periodo di svolgimento e la relativa specializzazione merceologica, nonché il numero e la superficie dei posteggi, da individuare con delibera consiliare.

Art. 17

Concessione del posteggio

Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione contenente l'indicazione della fiera, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata, il periodo di validità, nonché, qualora trattasi di fiera specializzata, le merceologie delle quali è consentita la vendita.

La concessione del posteggio ha validità limitata ai soli giorni di fiera o fiera-mercato o sagra cui si riferisce.

La domanda di concessione, in carta legale, deve essere prodotta al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera cui si riferisce.

Nella domanda devono essere indicate, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione posseduta, i prodotti commercializzati, la superficie richiesta nonché l'eventuale utilizzo di veicolo attrezzato.

La concessione di posteggio:

- può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
- decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
- non può essere ceduta a nessun titolo;
- non può essere oggetto di scambio fra operatori;
- deve essere esibita, unitamente all'autorizzazione, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Art. 18

Graduatoria

Per l'assegnazione dei posteggi si procederà sulla base di una graduatoria compilata dando la priorità ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 della legge 114/98.

Qualora non sia possibile, da parte dell'organo comunale competente, documentare il numero delle presenze, la priorità è calcolata prendendo a riferimento la data di inizio

dell'attività. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di parità di presenze fra più operatori.

Ai mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 della legge provenienti da tutto il territorio nazionale; la priorità connessa al tipo di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, sarà riconosciuta esclusivamente qualora si tratti di autorizzazione conseguente a conversione di quella rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398 e della legge 112/91.

La graduatoria è affissa all'albo pretorio almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

L'Amministrazione comunale determina la data per lo sviluppo delle operazioni e di assegnazione dei posteggi e provvede a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 19

Computo delle presenze

Per la determinazione del numero di presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punto per ogni partecipazione complessiva alla fiera, indipendentemente dalla durata della stessa. La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le assenze determinate da malattia, gravidanza o servizio militare, purchè adeguatamente documentate.

L'operatore che non risulti presente sul posteggio assegnato all'orario di inizio della fiera, fiera-mercato o sagra, verrà considerato rinunciario ed il posteggio così reso disponibile verrà utilizzato per assegnazioni temporanee, con le modalità di cui al successivo art. 21.

Art. 20

Subingresso

Per la formulazione della graduatoria di cui al precedente art. 18, al subentrante legittimato all'esercizio dell'attività è riconosciuta l'anzianità di presenza maturata dai precedenti titolari, nonché la relativa anzianità di attività, purchè adeguatamente documentata attraverso il registro delle imprese.

L'operatore ha inoltre facoltà di produrre ogni documentazione che ritenga utile per il riconoscimento dei titoli di priorità.

Art. 21

Assegnazioni temporanee

I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 18 e per il rimanente periodo della fiera, ai soggetti che, pur avendo prodotto richiesta di partecipazione alla fiera, sono rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili.

La verifica dei posteggi disponibili e la loro assegnazione verranno effettuate sull'area della fiera, con inizio alle ore 8,30.

Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione qualora si tratti di box o chiosco, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

Art. 22

Uso del posteggio

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per le quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

Tuttavia, nell'ambito di fiere specializzate, l'operatore può porre in vendita esclusivamente i prodotti rientranti nelle merceologie consentite, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma precedente.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili e arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, nonché al registro delle imprese.

Art. 23

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche da individuare con delibera consiliare.

Qualora non sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati.

Qualora siano posti in vendita prodotti alimentari, i veicoli e le attrezzature utilizzate devono possedere le caratteristiche stabilite dal ministero della sanità con apposita ordinanza e l'attività deve essere esercitata nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni igienico-sanitarie. (O.M. 2/3/2000 G.U. n.56 del 8/3/00)

Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può eccedere in nessun caso il limite temporale massimo fissato dalla legge (1 ora) per la sosta in uno stesso punto.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, che l'operatore ha l'onere di depositare in propri contenitori.

Il tutto compatibilmente con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5° dell'art. 32 della L.R. 01/2000

Art. 24

Agricoltori

● Per l'esercizio dell'attività, con posteggio assegnato o in forma itinerante, gli agricoltori devono rilasciare attestazione ai sensi della circolare 3354/C del 7/11/94 e comprovare la

loro qualità mediante certificato in carta libera, rilasciato dal Sindaco del comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

In una fiera, fiera-mercato o sagra, i posteggi individuati sulle eventuali aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La domanda di concessione, deve essere prodotta al comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera cui si riferisce e deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione posseduta, i prodotti commercializzati, la superficie richiesta nonché l'eventuale utilizzo di veicolo attrezzato.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base delle domande pervenute tenendo conto del maggior numero di presenze sulla fiera di riferimento delle eventuali limitazioni merceologiche dei posteggi.

I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, per il rimanente periodo della fiera, agli agricoltori che, pur inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente, sono rimasti esclusi dall'assegnazione per esaurimento dei posteggi disponibili.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio:

- in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
 - in caso di perdita della qualità di agricoltore;
 - qualora sia sprovvisto del certificato previsto al precedente primo comma;
 - qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola.
- Oltre a quanto previsto nel presente articolo, gli agricoltori sono inoltre assoggettati a tutti le altre disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO III NORME COMUNI

Art. 25

Superfici e attrezzature

L'operatore non può eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato, nè cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato, qualora ciò non contrasti con particolari disposizioni.

La Polizia Municipale, può autorizzare temporanee deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni impreviste o per comprovata necessità, al fine di garantire il buon andamento del mercato.

La superficie dei posteggi individuali è stabilita nelle tre superfici standard (6x6=36 mq; 6x7=42mq; 6x8=48mq)

Art. 26

Apparecchi di amplificazione dei suoni

Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di mercato.

In ogni caso l'utilizzo di tali apparecchi, con emissioni acustiche contenute, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 27

Pulizia del posteggio

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera, ecc., gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

Al termine i rifiuti accumulati devono essere depositati in contenitori messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

Art. 28

Disposizioni varie

La circolazione delle persone può essere solo pedonale da entrambi i lati.

La presenza nel mercato è tenuto dal corpo dei Vigili Urbani con appositi registri indicanti i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e le date di scadenza. Allo stesso modo su appositi moduli è tenuto l'ordine di assegnazione dei posteggi temporanei. Vi è un registro per le assenze in cui vengono indicati i dati dell'operatore assente ed il giorno di assenza.

Art. 29

Canone di concessione, T.O.S.A.P. TARSU

Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone di concessione e la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani nella misura e con le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

Gli operatori che fruiscono di assegnazioni temporanee di posteggio pagheranno come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale sentito l'ufficio tributi.

Art. 30

Disposizioni igienico-sanitarie

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree a tal fine previste, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di cui alla

legge 114/98 art 28 comma 8°, delle ordinanze emanate dal ministero della sanità (2/3/2000), del regolamento comunale d'igiene e del presente regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio su tali aree di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari .

Gli addetti al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari devono essere in possesso di libretto di idoneità sanitaria ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

Art. 31

Orari di attività

Gli L'orario di apertura del mercato viene fissato secondo il seguente calendario:

Dall'1/5 AL 30/9:

Apertura mercato ore 6,00—chiusura ore 14,30

---Inizio operazioni vendita ore 7,00----

---Termine operazioni di vendita ore 13,30.

Dall'1/10 al 30/4:

Apertura mercato ore 6,30—chiusura ore 14,00

---Inizio operazioni vendita ore 7,30----

---Termine operazioni di vendita ore 13,30.

L'area concessa dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti entro 60 minuti, rispetto all'orario di cessazione delle vendite.

E' consentito l'ingresso al mercato fino a 15 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, quindi tutti gli operatori possono accedere fino alle 6,45 (1/5 al 30/9) e fino alle ore 7,15 (1/10 al 30/4).

Art. 32

Norme di comportamento

I commercianti su aree pubbliche:

- a) hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
- b) devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti alla direzione del mercato;
- c) non possono in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- d) devono adempiere , secondo le modalità di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- e) non usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo di ampliamento sonoro;
- e) devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- f) devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti;
- g) non è consentita la vendita di merci con il sistema della riffa

h) devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse nonché le eventuali limitazioni merceologiche.

i) non occupare più spazio di quanto loro assegnato;

l) osservare il presente regolamento, le leggi ed i relativi regolamenti di attuazione.

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni da essi o dai coadiuvatori procurati al Comune o a terzi.

Art.33

Commissione

La Commissione è composta da:

- 1) Il Sindaco o suo delegato
- 2) Comandante della P.M.
- 3) Responsabile del settore Commercio su aree pubbliche o suo delegato
- 4) Responsabile Ufficio Tributi o suo delegato
- 5) N.2 rappresentanti le Associazioni di categoria più rappresentative
- 6) N.4 esercenti su aree pubbliche assegnatari di posteggi
- 7) N. 1 Esperti in materia

La Commissione avrà solo valore consultivo.

Art.34

Spuntisti

I commercianti su area pubblica non concessionari di posteggi possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono interessati ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Nella domanda, da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno indicare oltre alle generalità, codice fiscale, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.5 commi 2 e 5 del dlgs 114/98, copia del titolo autorizzatorio.

L'ufficio commercio provvederà entro il 31/12 di ogni anno alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero di presenze documentate, nella stessa fiera o mercato, nell'ultimo anno, dal registro delle presenze dei Vigili Urbani a cui deve corrispondere il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per il giorno di occupazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Altre disposizioni

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento ci si avvale di quanto previsto nella Legge 31/3/1998 n.114 ,della Legge Regionale n.33/1999

E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti Regolamenti e/o ordinanze in materia sia speciali che generali in contrasto con la presente normativa.

Art. 36

Responsabile della gestione

La disciplina ,l'organizzazione , la direzione e la sorveglianza dei mercati,delle fiere e delle sagre è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale di intesa con l'Ufficio Commercio del Comune.L'Ufficio Commercio fornirà un registro all'Ufficio di Polizia Municipale con l'indicazione del concessionario del posteggio della superficie che deve occupare e del numero di posteggio.Nello stesso registro vi sarà una sezione relativa alla registrazione della presenza dei frequentatori il mercato. Allo stesso modo su appositi moduli è tenuto l'ordine di assegnazione dei posteggi temporanei.

Art. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione.